



Bruxelles, 2.12.2021  
COM(2021) 747 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sulle principali conclusioni sulla partecipazione dell'Unione all'atto di Ginevra, di cui  
all'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1753**

## **Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle principali conclusioni sulla partecipazione dell'Unione all'atto di Ginevra, di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1753**

Il 26 novembre 2019 l'UE ha depositato lo strumento di adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Il 26 febbraio 2020 l'UE è divenuta parte dell'atto di Ginevra. Lo stesso giorno, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, l'atto di Ginevra è entrato in vigore, in quanto l'UE è stata la quinta parte che soddisfa i requisiti a depositare l'atto di adesione.

### **(a) Domande di indicazione geografica dell'UE**

Con l'adozione di 4 decisioni di esecuzione della Commissione<sup>1</sup>, sulla base delle richieste presentate dagli Stati membri, la Commissione ha stabilito un elenco di 119 indicazioni geografiche dell'UE (intese come denominazioni di origine protetta, indicazioni geografiche protette e indicazioni geografiche) da sottoporre a registrazione internazionale a norma dell'atto di Ginevra.

Il 22 giugno 2021 la Commissione ha presentato all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ("l'Ufficio internazionale") 119 domande di registrazione internazionale per le 119 indicazioni geografiche registrate e protette a norma del diritto dell'Unione che erano state inserite negli elenchi stabiliti nelle suddette decisioni.

Le procedure per la registrazione delle 119 indicazioni geografiche dell'UE nel registro dell'atto di Ginevra sono ancora in corso alla data di elaborazione della presente relazione. Pertanto non è

---

<sup>1</sup> Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 giugno 2021, che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio (2021/C 215 I/04). La decisione è stata pubblicata nella GU C 215 I/17 del 7.6.2021.

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 giugno 2021, che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio (2021/C 215 I/02). La decisione è stata pubblicata nella GU C 215 I/3 del 7.6.2021.

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 giugno 2021, che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio (2021/C 219 I/02). La decisione è stata pubblicata nella GU C 219 I/3 del 9.6.2021.

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'8 giugno 2021, che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio (2021/C 219 I/04). La decisione è stata pubblicata nella GU C 219 I/9 del 9.6.2021.

possibile riferire in merito all'eventuale rifiuto di protezione da parte di un paese terzo parte dell'atto di Ginevra.

**(b) Parti contraenti dell'atto di Ginevra**

Ad oggi i paesi e organizzazioni internazionali seguenti sono parti dell'atto di Ginevra:

Albania,

Cambogia,

Repubblica popolare democratica di Corea,

Unione europea,

Francia,

Ungheria,

Repubblica democratica popolare del Laos,

Oman,

Samoa.

L'elenco comprende sei paesi terzi. Il numero dovrebbe aumentare nel prossimo futuro, in particolare con l'aggiunta della Svizzera, che ha depositato lo strumento di adesione il 31 agosto 2021.

Le delegazioni dell'UE, in particolare la delegazione dell'Unione europea presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, sono impegnate a comunicare ai paesi terzi i vantaggi dell'adesione all'atto di Ginevra.

Durante i negoziati per gli accordi bilaterali con i paesi terzi la Commissione fa costantemente riferimento all'atto di Ginevra come il contesto migliore per la protezione reciproca delle indicazioni geografiche. Incoraggia inoltre ripetutamente gli Stati membri a promuovere l'Atto di Ginevra nei paesi terzi in tutti i contesti pertinenti.

Quando partecipa a conferenze e riunioni la Commissione menziona regolarmente l'atto di Ginevra come lo strumento migliore a copertura della protezione internazionale delle indicazioni geografiche e ne illustra i vantaggi per i paesi terzi.

L'atto di Ginevra offre ai nuovi membri uno strumento multilaterale moderno che consentirà loro di trarre vantaggi notevoli dalle caratteristiche uniche del territorio dei produttori e li aiuterà a valorizzare tali caratteristiche sotto forma di prodotti commercializzabili. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche possono trasformare i produttori di prodotti di base in esportatori di prodotti agroalimentari industriali e artigianali di alta qualità. Ciò può costituire un incentivo considerevole per la crescita e l'occupazione.

L'istituzione di un sistema internazionale di registrazione e di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche avrà effetti positivi per i produttori, in particolare di piccole e medie dimensioni e rurali, in tutto il mondo in termini di protezione delle loro denominazioni e indicazioni all'estero a costi accessibili. Tale sistema può dare inoltre impulso agli investimenti privati e pubblici, con effetti positivi per l'economia, lo sviluppo sostenibile, l'aumento della competitività, la diversificazione delle esportazioni e la creazione di posti di lavoro.

Le indicazioni geografiche sono strumenti potenti per mantenere valore aggiunto nelle comunità locali. Aumentando l'occupazione e la crescita, contribuiscono a evitare l'esodo rurale. L'atto di Ginevra prevede una flessibilità sufficiente per le parti contraenti, in particolare attraverso garanzie adeguate e il mantenimento della possibilità di rifiutare la protezione, come nel quadro dell'attuale accordo di Lisbona, per tener conto della loro specifica scelta legislativa interna per l'attuazione della protezione delle indicazioni geografiche. Vi è un margine sufficiente per soddisfare le esigenze dei paesi che non hanno optato per una protezione *sui generis* delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche.

Per quanto riguarda l'imminente iniziativa legislativa concernente la protezione a livello dell'UE delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, il progetto normativo è incluso nel piano d'azione sulla proprietà intellettuale pubblicato il 25 novembre 2020. La Commissione ha varato la tabella di marcia per l'iniziativa legislativa il 30 novembre 2020 e, in generale, dai riscontri è emerso il sostegno dei produttori e della maggior parte delle autorità degli Stati membri. La consultazione pubblica è stata aperta per 12 settimane, dal 29 aprile 2021 al 22 luglio 2021, attraverso il sistema online EUSurvey in 24 lingue dell'UE e ha ricevuto 182 risposte da 28 paesi, tra cui 18 Stati membri dell'UE. La stragrande maggioranza dei rispondenti (92,3 %) ritiene che sia necessaria un'iniziativa a livello dell'UE per migliorare la protezione delle denominazioni geografiche o delle indicazioni per i prodotti non agricoli. L'adozione da parte della Commissione è prevista per il primo semestre del 2022.

**c) Domande di indicazione geografica non UE respinte dall'Unione**

Nessuna domanda proveniente da paesi terzi è stata respinta.

Ad oggi è stato registrato ai sensi dell'atto di Ginevra un solo nome di indicazione geografica di un paese terzo, collegato a un prodotto agricolo: "ក្រូចកំពត" / "Kampot Pepper" della Cambogia. La Commissione sta valutando tale registrazione alla luce dei criteri di cui all'articolo 5 e 6 del regolamento (UE) 2019/1753 al fine di adottare una decisione sulla protezione di tale denominazione nell'UE a norma dell'atto di Ginevra.